



IMPOSTE SUL REDDITO

L'uscita dal forfettario e l'entrata nella flat tax

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

L'uscita dal regime forfettario nel corso del 2023, per **superamento della soglia di euro 100.000** di ricavi/compensi, consente al contribuente di fruire della **flat tax incrementale del 15%**, se il reddito del 2023 è superiore al **maggior reddito del triennio 2020 – 2022**. È quanto emerge dalla combinazione delle normative (e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 32/E/2023](#) e [circolare n. 18/E/2023](#)), in merito alla **disciplina del regime forfettario** (come modificata dalla legge di Bilancio 2023) e sulla **flat tax incrementale** (introdotta per il solo periodo d'imposta 2023 dalla stessa Legge di Bilancio 2023).

In relazione al **regime forfettario**, la Legge di bilancio 2023 ha previsto l'ipotesi di **uscita immediata dal regime di vantaggio**, qualora la persona fisica esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo **superi**, nel corso del periodo d'imposta, **la soglia di euro 100.000 di ricavi/compensi** (ferma restando l'uscita dall'anno successivo a seguito del conseguimento di ricavi/compensi eccedenti l'importo di euro 85.000, ma inferiori a euro 100.000). Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 32/E/2023](#), lo "splafonamento" nel corso del 2023 della soglia di euro 100.000 comporta che il reddito del periodo d'imposta 2023 deve **determinarsi secondo le regole ordinarie**, ossia contrappone ai ricavi/compensi i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta (questi ultimi al netto dell'Iva solo se sugli stessi spetti la rettifica della detrazione).

Sul fronte **flat tax incrementale**, si ricorda preliminarmente che si tratta di un'agevolazione il cui **ambito applicativo è simile** a quello previsto per il **regime forfettario**, in quanto è accessibile alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo, **in relazione all'incremento di reddito** (d'impresa o di lavoro autonomo) dichiarato per il **periodo d'imposta 2023**, rispetto al maggior reddito dichiarato in **uno dei tre periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022** (cd. "reddito di riferimento"), decurtato di un **importo pari al 5%** (da applicarsi sul reddito di riferimento). L'incremento, sul quale si applica l'imposta sostitutiva (Irpef ed addizionali) del 15%, trova poi il **limite massimo di euro 40.000**, con conseguente applicazione dell'Irpef ordinaria **sulla parte eccedente del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo** rispetto al reddito agevolato.



Nella [circolare n. 18/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha correttamente precisato che per i contribuenti che nel 2023 fruiscono del regime forfettario **non è ovviamente applicabile la flat tax incrementale del 15%**, in quanto tale aliquota è già applicabile sul reddito determinato con **le regole del regime di vantaggio**. Tuttavia, qualora nel 2023 il contribuente **fuoriesca dal regime forfettario** per superamento della soglia di ricavi/compensi di euro 100.000, per tale periodo d'imposta torna **applicabile la flat tax incrementale**, qualora sia presente un differenziale positivo tra:

- il **reddito d'impresa** (o di lavoro autonomo) **del 2023**;
- il **reddito di riferimento**.

La stessa Agenzia ha poi chiarito che **nulla osta all'applicazione della flat tax incrementale**, qualora nel triennio di riferimento il contribuente abbia applicato, per uno o più periodi d'imposta, il **regime forfettario**.

Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi, agente di commercio, ha adottato il **regime forfettario nel triennio 2020 – 2022**, dichiarando rispettivamente redditi per euro 30.000 (2020), euro 45.000 (2021) e euro 50.000 (2022). In data 20.12.2023 ha incassato una **fattura che ha portato al superamento della soglia di euro 100.000**, con conseguente uscita dal regime di vantaggio già per il periodo d'imposta 2023 e obbligo di determinazione del reddito con **le modalità ordinarie**. Supponendo che nel 2023 il reddito d'impresa ammonterà ad euro 60.000, **sarà possibile applicare**:

- **il 15% di imposta sostitutiva sull'importo di euro 7.500** (differenza euro 60.000 e il reddito di riferimento di euro 50.000 decurtato del 5%) e;
- **l'Irpef ordinaria sulla restante parte** del reddito di euro 52.500.